

Condizioni generali

Le seguenti Condizioni generali mirano a regolare chiaramente i rapporti reciproci tra Credit Suisse AG (denominato qui appresso *Banca*) e i clienti. Rimangono riservate le convenzioni particolari e gli usi bancari.

Per facilità di lettura la Banca rinuncia alla doppia forma maschile e femminile in tutti i suoi formulari.

Art. 1 Verifica della legittimazione

La Banca è tenuta a verificare con l'usuale diligenza negli affari la legittimazione del cliente e dei suoi procuratori. Se la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari violano questo obbligo, i danni che ne derivano sono a carico della Banca. Se non vi è violazione di tale obbligo, i danni derivanti da vizi di legittimazione sono a carico del cliente.

Art. 2 Incapacità civile

Il cliente è tenuto a informare immediatamente per iscritto la Banca in ordine all'incapacità civile dei suoi procuratori o di terzi che agiscono in suo nome. Se il cliente omette di adempiere a tale obbligo di informazione o incorre in incapacità civile, questi deve farsi carico del danno causato da tale incapacità, ammesso che la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari non abbiano violato l'usuale diligenza negli affari.

Art. 3 Obblighi di comunicazione

Il cliente è tenuto a comunicare alla Banca in forma completa e corretta le informazioni personali o necessarie a livello normativo (in particolare nome, indirizzo di sede o di domicilio, domicilio fiscale, dati di contatto e di corrispondenza, nazionalità) nonché altre informazioni richieste dalla Banca. Ciò vale per le informazioni che riguardano il cliente stesso, i suoi procuratori e rappresentanti, gli aventi diritto economico, i detentori di controllo, i beneficiari e altri coinvolte nella relazione bancaria.

Il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca sui cambiamenti che interessano le presenti informazioni, nonché sulla revoca di procure o dei diritti di firma conferiti.

Le comunicazioni della Banca sono considerate avvenute se spedite all'ultimo indirizzo indicato dal cliente.

Art. 4 Errori di trasmissione e guasti ai sistemi

Nella gestione di ordini in entrata e in uscita, istruzioni o comunicazioni via posta, telefax, telefono, telex, e-mail, Internet e altri mezzi di trasmissione o di trasporto, la Banca è tenuta ad applicare l'usuale diligenza negli affari. Se la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari violano questo obbligo, i danni che ne derivano sono a carico della Banca. Se non vi è violazione degli obblighi, i danni derivanti dalla trasmissione di ordini, istruzioni o comunicazioni via posta, telefax, telefono, telex, e-mail, Internet e altri mezzi di trasmissione o trasporto, per esempio in seguito a

perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o ripetizioni, oppure a causa di attacchi illegali o altri disturbi, nonché sovraccarichi e interruzioni per qualsivoglia motivo di mezzi di telecomunicazione e sistemi, sono a carico del cliente.

Art. 5 Esecuzione di ordini/Obbligo di notifica del cliente/Consenso del cliente alla negoziazione OTC

In caso di ordini urgenti o che possono comportare danni che esulano dalla semplice perdita di interessi, il cliente è tenuto a informare tempestivamente la Banca in merito a tale circostanza e alle possibili conseguenze di danno. Se il cliente lo omette, la Banca risponde solo della perdita di interessi in caso di difettosa, ritardata o mancata esecuzione di ordini (ad eccezione degli ordini di borsa).

Se il cliente conferisce più ordini, il cui importo totale supera il suo avere disponibile presso la Banca, quest'ultima decide a propria discrezione quali ordini vanno totalmente o parzialmente eseguiti, senza tener conto della loro data o della successione cronologica in cui essa li ha ricevuti.

Il cliente si dichiara d'accordo sulla facoltà della Banca di eseguire ordini in strumenti finanziari al di fuori da una sede di negoziazione (over-the-counter – OTC).

Art. 6 Parificazione del sabato ad un giorno festivo

Nei rapporti d'affari con la Banca, i sabati sono equiparati a giorni festivi ufficiali.

Art. 7 Reclami

I reclami del cliente riguardanti l'esecuzione di ordini, nonché altre comunicazioni, vanno subito inoltrati a ricevimento dell'avviso corrispondente, al più tardi comunque entro il termine eventualmente fissato dalla Banca.

Il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca in caso di mancato recapito di documenti o comunicazioni di cui era in attesa (p. es. estratti conto o di deposito, conteggi di borsa).

Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è a carico del cliente.

Le contestazioni che si riferiscono a estratti conto o di deposito vanno notificate entro un mese. Trascorso tale termine, gli estratti saranno ritenuti come approvati.

Art. 8 Diritto di pegno e di compensazione

La Banca detiene un diritto di pegno su tutti i valori patrimoniali custoditi per conto del cliente presso di sé o altrove

in relazione a tutte le sue pretese presenti e future nonché un diritto di compensazione in relazione ai crediti (inclusi i crediti derivanti da depositi a risparmio e altri depositi), senza tener conto della relativa scadenza o moneta.

Tale diritto di pegno e compensazione vale anche per eventuali pretese della Banca di essere risarcita o esonerata, in particolare se è chiamata a rispondere da parte di terzi (compresi emittenti, liquidatori, amministratori, curatori fallimentari, istituzioni e autorità) in relazione a transazioni effettuate per il cliente o per i valori detenuti per il cliente.

Non appena il cliente è in ritardo con le sue prestazioni, la Banca è autorizzata, a sua libera scelta, alla realizzazione dei pegni in via d'esecuzione o alla vendita a trattative private. La realizzazione dei pegni viene comunicata in anticipo. Rimangono riservate le convenzioni speciali.

Art. 9 Interessi, commissioni, spese, imposte e tasse

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento gli interessi e le commissioni (inclusi interessi negativi), oppure gli altri oneri, specialmente in caso di cambiamenti sopravvenuti nella situazione del mercato e di informare il cliente per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato. Le spese della Banca si basano sulla tariffa di volta in volta vigente, che la Banca si riserva di modificare in qualsiasi momento. Il cliente viene preventivamente informato al riguardo per iscritto o in altra forma adeguata.

Gli importi previsti ai capoversi 1 e 2 della presente disposizione sono dovuti alla Banca senza alcuna deduzione. Qualora un pagamento dovuto alla Banca sia soggetto a imposta alla fonte, all'importo dovuto dal cliente verrà automaticamente aggiunto l'importo dell'imposta alla fonte da sottrarre.

Eventuali imposte e tasse applicate nell'ambito della relazione d'affari del cliente con la Banca, addebitate presso quest'ultima o da parte della stessa, o che la Banca deve trattenere in base al diritto svizzero o estero, a trattati tra Stati o ad accordi contrattuali con enti esteri (per es. 30% d'imposta alla fonte ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), nonché le spese risultanti presso la Banca, sono a carico del cliente o possono essere addebitate a quest'ultimo.

Art. 10 Conti in valuta estera

Gli attivi della Banca corrispondenti agli averi dei clienti in moneta estera sono investiti nella medesima moneta. Il cliente sopporta a proprio carico, in proporzione alla sua parte, tutte le conseguenze economiche e legali che potrebbero avere un'incidenza sull'insieme degli attivi della Banca nel paese della moneta o nel paese in cui l'investimento stesso è avvenuto, in seguito a provvedimenti presi dalle autorità.

La Banca adempie i propri impegni derivanti da conti in moneta estera esclusivamente presso la sede della succursale dove sono mantenuti i conti, e soltanto procedendo ad un accredito presso la propria succursale, una banca corrispondente o una banca designata dal cliente nello Stato della moneta estera.

Art. 11 Cambiali, assegni e titoli analoghi

La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto cambiali, assegni e altri titoli analoghi, scontati o accreditati, se sono stati ritornati impagati. Ciò vale anche nel caso in cui assegni già pagati dovessero successivamente risultare rubati o smarriti in altro modo, falsificati o viziati. Fino al pareggio del saldo debitore la Banca vanta tuttavia, nei confronti di ciascun debitore impegnato in virtù del titolo in questione, i diritti a riscuotere l'intero ammontare di cambiali, assegni e altri titoli, inclusi i diritti accessori.

Art. 12 Revoca della relazione bancaria

La Banca e il cliente si riservano la facoltà di revocare la relazione bancaria in qualsiasi momento con effetto immediato o a una data successiva.

In particolare, la Banca può annullare in qualsiasi momento i limiti di credito concessi e ritenerli esigibili con effetto immediato. Rimangono riservate le convenzioni particolari e le condizioni di revoca valide per prodotti specifici.

Art. 13 Canali di comunicazione/Avvisi

La Banca è autorizzata a inviare comunicazioni per posta, telefono o canali elettronici (per es. via e-mail, fax, SMS, Online Banking, applicazioni per dispositivi mobili e altri canali elettronici) agli indirizzi-utente (per es. indirizzo e-mail o numero di telefono cellulare per le applicazioni per dispositivi mobili) utilizzati dal cliente o dai suoi procuratori nei rapporti con la Banca, oppure da essi esplicitamente segnalati.

La Banca può registrare e memorizzare conversazioni telefoniche e comunicazioni effettuate tramite canali elettronici, senza darne informazione in via preventiva, e utilizzarle per l'assicurazione qualità, l'adempimento di norme legislative e regolamentari così come a scopi probatori.

I messaggi di posta elettronica non criptati e gli altri canali di comunicazione elettronica non protetti non offrono sicurezza contro gli attacchi da parte di terzi non autorizzati e, pertanto, comportano rischi quali p. es. mancanza di riservatezza, manipolazione del contenuto o dei dati relativi al mittente, smarrimento, ritardo oppure virus. I rischi corrispondenti possono insorgere anche con l'utilizzo di dispositivi o software. I dispositivi e il software di un utente fanno parte del sistema, ma esulano tuttavia dal controllo della Banca e possono diventare un punto debole del sistema. Per questo motivo, la Banca consiglia al cliente di proteg-

gere sempre e a regola d'arte i propri dispositivi e il software contro gli attacchi elettronici e l'utilizzo da parte di terze persone non autorizzate. La Banca consiglia altresì di non inviare informazioni, istruzioni e dati rilevanti ai fini contabili aventi carattere sensibile o urgente mediante messaggi di posta elettronica non criptati o canali di comunicazione elettronica non protetti, bensì utilizzando i canali appositamente predisposti dalla Banca (per es. online banking, applicazione di mobile banking, telefono) e di verificare immediatamente le transazioni eseguite. La Banca sopporta i danni derivanti dall'utilizzo dei suddetti canali di comunicazione solo qualora fosse violato l'obbligo di osservanza dell'usuale diligenza negli affari da parte sua, dei suoi collaboratori o ausiliari. In particolare, non sussiste alcun obbligo da parte della Banca di confrontare informazioni e istruzioni a lei trasmesse dal cliente o da un procuratore con altre informazioni e istruzioni del cliente. La Banca non si assume alcuna responsabilità per i dispositivi e il software del cliente.

Tramite pubblicazione in Internet (www.credit-suisse.com/NoteLegali) la Banca può rendere accessibili ai clienti le informazioni, le condizioni e i documenti rilevanti dal punto di vista giuridico, nonché adempiere i propri obblighi di informazione, chiarimento e notifica (insiti per es. nelle regolamentazioni dei mercati finanziari in materia di tutela degli investitori e trasparenza). Con riserva di norme legislative e regolamentari di tenore diverso, in casi come questi la Banca non è tenuta a fornire informazioni di altro tipo al cliente. La pubblicazione corrispondente può avvenire su altri canali elettronici o altri media adeguati.

Art. 14 Limitazioni dei servizi, liquidazione o deposito con effetto liberatorio di valori patrimoniali

Allo scopo di rispettare disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, per garantire l'usuale diligenza negli affari o assicurare una gestione perfetta, la Banca può limitare parzialmente o completamente i servizi nei confronti del cliente. Ciò vale a prescindere dalle regolamentazioni integrative in vigore per i singoli servizi bancari. In particolare la Banca può bloccare la relazione di conto e deposito, limitare l'esecuzione di ordini di qualsiasi tipo (per es. ordine di versamento/pagamento, bonifico o trasferimento di averi, valori mobiliari e altri valori patrimoniali, saldo) nonché, in generale, respingere l'accettazione di valori patrimoniali o accrediti.

In caso di revoca, oppure se valori patrimoniali o averi depositati presso la Banca non possono più essere custoditi dalla Banca per motivi legali, regolamentari, specifici dei prodotti o altri motivi, a richiesta il cliente dovrà comunicare alla Banca la destinazione di tali valori patrimoniali e averi.

Se, anche dopo una proroga stabilita dalla Banca, il cliente omette tale comunicazione, alla Banca è data facoltà di consegnare fisicamente o di liquidare i valori patrimoniali e gli averi e di inviargli, con effetto liberatorio, il ricavo insieme agli averi ancora disponibili sotto forma di assegno in una valuta stabilita dalla Banca all'ultimo recapito postale conosciuto del cliente. Inoltre, la Banca ha facoltà di depositare con effetto liberatorio, in via giudiziale o extragiudiziale, i valori patrimoniali e gli averi ovvero il ricavo presso un ente di custodia a propria discrezione, a spese del cliente.

Art. 15 Outsourcing di attività

La Banca si riserva la facoltà di delegare totalmente o parzialmente talune proprie attività (per es. traffico dei pagamenti, svolgimento di transazioni e servizi, compliance, IT, nonché attività amministrative e di elaborazione) a fornitori di servizi (incluse altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group). Questi si impegnano a rispettare le pertinenti disposizioni in materia di riservatezza.

Se un fornitore di servizi ha sede all'estero, la Banca trasmetterà unicamente dati che non permettono di risalire all'identità del cliente, a meno che tali dati non debbano essere trasmessi all'estero nell'ambito di transazioni o servizi aventi carattere internazionale (per una spiegazione più dettagliata si rimanda all'art. 18 cpv. 1 b). In caso contrario, la Banca informerà preventivamente il cliente.

Art. 16 Profilo del cliente e marketing

La Banca ha facoltà di utilizzare dati dei clienti, dati pubblicamente accessibili e dati di terzi per la creazione di profili dei clienti che consentono alla Banca, ad altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group in Svizzera di offrire ai propri clienti consulenza, prodotti e informazioni rispondenti alla situazione personale dei clienti o che, a giudizio della Banca, potrebbero essere di loro interesse. I profili dei clienti possono inoltre essere utilizzati per finalità quali ricerche di mercato, marketing e gestione del rischio. I dati dei clienti e i profili dei clienti ricavati da essi restano custoditi presso la Banca, o le altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group in Svizzera, e non vengono comunicati a terzi. È assicurato il rispetto del segreto bancario.

Art. 17 Rispetto delle disposizioni legali

Il cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni legislative applicabili alla sua persona risp. ad altre persone aventi parte alla relazione bancaria o ai valori patrimoniali (incluse le leggi in materia fiscale) ed è tenuto a rispettare tali disposizioni legislative applicabili alla sua persona in ogni momento.

Art. 18 Protezione dei dati, segreto bancario e altri obblighi di segretezza

Organi, impiegati e incaricati della Banca soggiacciono a svariati obblighi di segretezza previsti dalle disposizioni in materia di protezione dei dati, segreto bancario e di altro tipo. **Il cliente libera la Banca, i suoi organi, impiegati e incaricati dai suddetti obblighi di segretezza e rinuncia al segreto bancario:**

a) Se ciò è necessario ai fini della salvaguardia di interessi legittimi della Banca, precisamente:

- In caso di azioni giudiziarie, denunce penali o altre comunicazioni alle autorità, minacciate o avviate in Svizzera o all'estero contro la Banca (anche in qualità di terza parte) dal cliente o da altri copartecipanti alla relazione o ai valori patrimoniali;
- per garantire o esercitare i diritti della Banca nei confronti del cliente e per realizzare garanzie del cliente o di terzi (a condizione che le garanzie di terzi siano state costituite a garanzia di diritti verso il cliente) in Svizzera o all'estero;
- per l'incasso di crediti della Banca verso il cliente, in caso di sequestro o di azioni legali aventi per oggetto i valori patrimoniali depositati avviate nei confronti del cliente e/o della Banca, in Svizzera o all'estero;
- in caso di rimproveri mossi alla banca dal cliente, nonché da altri copartecipanti alla relazione o ai valori patrimoniali, pubblicamente oppure rilasciati a mezzi di comunicazione o autorità in Svizzera o all'estero;

b) In caso di transazioni e servizi svolti dalla banca su richiesta del cliente (per es. traffico dei pagamenti, acquisto, consegna e ricezione, custodia e vendita di titoli o valori in deposito, operazioni su divise e su metalli preziosi, operazioni su derivati/OTC), soprattutto se aventi carattere internazionale. A questo proposito la Banca è non solo autorizzata, ma anche delegata alla divulgazione nei confronti di terze parti svizzere o estere coinvolte nelle suddette transazioni e servizi (per es. borse, broker, banche, reperi dei dati sulle negoziazioni, enti di trattamento e di subcustodia, emittenti, autorità o relativi rappresentanti, nonché altre terze parti coinvolte), ai fini dello svolgimento delle transazioni o dei servizi, e del rispetto di leggi, regolamentazioni, condizioni contrattuali e ulteriori disposizioni, pratiche di business e commerciali, nonché degli standard in materia di compliance.

Per motivi di ordine legislativo e regolamentare, alla Banca può essere impedito di divulgare i dati del cliente in relazione a transazioni e servizi. Il cliente riconosce l'esclusione di responsabilità della Banca a seguito di tale impedimento.

c) A scopo di scambio di informazioni tra la Banca e altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group in Svizzera per la completa esecuzione e assistenza alle operazioni bancarie riferite al cliente, la ripartizione delle entrate, la gestione del rischio o l'osservanza delle prescrizioni legislative e regolamentari o per motivi di compliance. Lo scambio comprende in particolare tutte le informazioni concernenti il cliente, la relazione tra il cliente e la Banca nonché gli aventi dritti economico, i detentori di controllo, i beneficiari, i procuratori, i rappresentanti, i fideiussori e altri cointeressati nella relazione bancaria.

d) Per finalità di sicurezza (p. es. protezione del cliente e della Banca da attività abusive o delittuose) per le quali la Banca può acquisire e trattare dati biometrici, nonché dati su movimenti e transazioni e i corrispondenti profili del cliente. Con riserva dell'art. 18 cpv. 1 c) e art. 15 nonché degli obblighi legislativi e regolamentari, non saranno effettuati inoltri a terzi.

In ogni caso la Banca è tenuta a ottemperare ai propri obblighi d'informazione e comunicazione legali o di sorveglianza.

La Banca pubblica i principi che disciplinano il trattamento dei dati personali ed eventuali aggiornamenti in Internet (www.credit-suisse.com/NoteLegali).

Art. 19 Diritto applicabile e giurisdizione

Tutti i rapporti di diritto del cliente con la Banca sono soggetti alla legge svizzera. Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è Zurigo o il luogo della succursale svizzera con la quale è instaurata la relazione contrattuale, oppure la sede o il domicilio della parte convenuta. Rimangono riservati i fori imperativi previsti dalla legge.

Art. 20 Modifiche delle Condizioni generali

La Banca può modificare le Condizioni generali in qualsiasi momento. La modifica può anche avvenire tramite pubblicazione in Internet. Il cliente ne è informato in via preventiva per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato. La versione in vigore può essere visionata in Internet (www.credit-suisse.com/NoteLegali).

Regolamento di deposito

Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica, accanto alle Condizioni generali, ai valori e alle cose che sono depositati presso la Banca (di seguito chiamati *valori in deposito*), in particolare anche quando questi sono presenti sotto forma di effetti contabili.

Nei casi in cui esistano accordi contrattuali particolari o regolamenti speciali per depositi speciali, il presente regolamento è valido a titolo complementare.

Art. 2 Trattamento dei valori in deposito

La Banca accetta in particolare

- a) cartevalori per la custodia e l'amministrazione, in linea di principio in **deposito aperto**
- b) metalli preziosi per la custodia, in linea di principio in **deposito aperto**
- c) investimenti sul mercato monetario e dei capitali che non rivestono la forma di cartevalori per la contabilizzazione e l'amministrazione in **deposito aperto**
- d) documenti probativi per la custodia, in linea di principio in **deposito aperto**
- e) oggetti di valore e altre cose idonee per la custodia, in linea di principio in **deposito chiuso**

I depositi chiusi sono soggetti a un regolamento separato.

La Banca può rifiutare l'accettazione di valori in deposito senza fornirne le motivazioni.

Art. 3 Verifica dei valori in deposito

La Banca può verificare autenticità e notifiche di blocco dei valori in deposito consegnati dal cliente o da terzi in vece del cliente, senza per questo assumersi alcuna responsabilità. In particolare la Banca è tenuta a svolgere atti amministrativi solo dopo l'esecuzione della verifica. In tal senso, per tutta la durata della verifica non devono essere eseguiti ordini di vendita né operazioni che prevedono la consegna a terzi di valori contro remunerazione.

La verifica viene effettuata sulla base dei mezzi e della documentazione di cui la Banca dispone. I valori in deposito esteri possono essere consegnati al depositario o a un altro servizio idoneo nel rispettivo paese per la verifica.

Art. 4 Diritti valore con funzione analoga alle cartevalori

Cartevalori e diritti non cartolarizzati facenti la stessa funzione sono trattati in modo analogo. In particolare trovano applicazione le regole sulla commissione (art. 425 segg. CO) fra il cliente e la Banca.

Art. 5 Obbligo di diligenza della Banca

La Banca tratta i valori in deposito del cliente con l'usuale diligenza negli affari.

Art. 6 Restituzione e messa a disposizione dei valori in deposito

Con riserva dei termini di disdetta, delle disposizioni di legge, degli statuti di emittenti nonché dei diritti di pegno, di ritenzione o altri diritti di trattenimento della Banca, il cliente può richiedere in qualsiasi momento che i valori in deposito gli vengano restituiti o messi a disposizione.

Al riguardo vanno osservati i termini di consegna vigenti nel paese e gli abituali termini di restituzione.

I valori in deposito vengono trasportati e spediti per conto e a rischio del cliente. In assenza di istruzioni particolari da parte del cliente, la Banca stipula l'assicurazione ed effettua la dichiarazione di valore secondo il proprio apprezzamento.

Art. 7 Spese e remunerazioni della Banca

a) Le spese della Banca si basano sulla tariffa in vigore al momento. La Banca si riserva la facoltà di modificarla in qualsiasi momento. Il cliente sarà informato in merito in via preventiva in forma scritta o in altra forma adeguata.

b) In relazione alla prestazione di servizi la Banca riceve da terzi (ivi comprese altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group), retrocessioni, indennizzi, spese, commissioni incluse commissioni di gestione delle posizioni, rimborsi, ribassi, sconti, indennità di distribuzione, incentivi o altre prestazioni (di seguito definiti complessivamente *remunerazioni*).

Solitamente le remunerazioni si calcolano in punti percentuali rispetto al volume complessivo degli investimenti detenuto dalla Banca in un prodotto (*volume di investimento*), la cui entità varia a seconda del prodotto e dell'offerente. Nel caso di investimenti collettivi di capitale, la Banca riceve remunerazioni sotto forma di pagamenti periodici. Nel caso dei prodotti strutturati, la Banca riceve remunerazioni sotto forma di pagamenti periodici e/o di indennizzo di una parte del prezzo d'emissione o di un ribasso sul prezzo d'emissione.

Le remunerazioni incassate dalla Banca variano nell'ambito delle seguenti fasce di oscillazione (dati basati sul volume d'investimento):

Investimenti collettivi di capitale:

- fondi del mercato monetario da 0 a un massimo dell'1,0% p.a.,
- fondi obbligazionari e immobiliari da 0 a un massimo dell'1,6% p.a.,

- altri investimenti collettivi di capitale (fondi d'investimento alternativi, hedge fund, fondi private equity, fondi di fondi, fondi azionari, fondi portfolio, prodotti di fondazioni d'investimento ecc.) 0 a un massimo del 2,0% p.a.

Prodotti strutturati:

- Investimenti monetari da 0 a un massimo dell'1,5% p.a.,
- Investimenti obbligazionari da 0 a un massimo dell'1,5% p.a.,
- Investimenti misti da 0 a un massimo dell'1,5% p.a.,
- Investimenti alternativi da 0 a un massimo dell'1,7% p.a.,
- Investimenti azionari da 0 a un massimo del 2,5% p.a.

Nel caso dei mandati di gestione patrimoniale, le remunerazioni incassate dalla Banca corrispondono a una percentuale variabile da 0 a un massimo dello 0,9% del patrimonio gestito dei clienti all'anno.

L'entità delle remunerazioni massime per cliente si ottiene moltiplicando la percentuale massima per il valore del relativo volume d'investimento nella relativa categoria di prodotto.

Le fasce di oscillazione sopra riportate corrispondono alle remunerazioni massime che la Banca può riscuotere in base alle condizioni in vigore per i vari prodotti. Se la remunerazione consiste nell'indennizzo di una parte del prezzo d'emissione o del ribasso sul prezzo d'emissione e qualora il prodotto venga restituito prima della scadenza del prodotto stesso, la Banca trattiene l'intera remunerazione nonostante la restituzione anticipata del prodotto. Inoltre, la Banca ha facoltà di ottenere la piena remunerazione annua secondo le fasce di oscillazione sopra citate anche a fronte di annualità incomplete. La Banca si riserva di modificare l'entità delle remunerazioni in conformità all'art. 9 del presente Regolamento di deposito.

Il cliente è al corrente del fatto che le remunerazioni possono portare a potenziali conflitti d'interesse, in quanto possono incentivare la scelta o la raccomandazione di prodotti per i quali la Banca riceve remunerazioni (è questo il caso ad esempio dei fondi d'investimento o dei prodotti strutturati al posto di azioni o obbligazioni) o per i quali essa riceve remunerazioni più elevate (ad esempio preferenza di prodotti di determinati offerenti o determinate categorie di prodotti che comportano remunerazioni maggiori). La Banca può anche raccomandare prodotti d'investimento per i quali non riceve remunerazioni, ma che sono oggetto di un sostegno particolare della Banca. Le procedure adottate tengono conto di potenziali conflitti d'interesse e in particolare dell'interesse del cliente.

In sede di definizione delle tariffe vigenti è stato considerato che la Banca riceve remunerazioni per i servizi erogati. A

tal riguardo, il cliente presta il proprio assenso al percepimento e al trattenimento di remunerazioni da parte della Banca. **Nel caso in cui tali remunerazioni, senza alcun accordo al riguardo, possano essere soggette all'obbligo legale di consegna nei confronti del cliente, quest'ultimo si dichiara d'accordo che le remunerazioni spettino integralmente alla Banca. Il cliente rinuncia a qualsivoglia diritto alla consegna delle remunerazioni.** Sono fatte salve convenzioni speciali tra il cliente e la Banca così come disposizioni di legge imperative.

c) La Banca o le altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group sviluppano e gestiscono prodotti d'investimento e forniscono per questi prodotti d'investimento diversi servizi (p. es. amministrazione, asset management). È pertanto possibile che per la Banca o per le altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group vengano generate entrate per tali attività.

Art. 8 Durata del contratto

Di norma il contratto è di durata indeterminata; i rapporti giuridici risultanti dal presente regolamento non si estinguono in seguito al decesso, all'incapacità civile o al fallimento del cliente.

Art. 9 Modifiche del regolamento

La Banca può modificare il regolamento in qualsiasi momento. La modifica può anche avvenire tramite pubblicazione in Internet. Il cliente ne è informato in via preventiva per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato. La versione in vigore può essere visionata in Internet (www.credit-suisse.com/NoteLegali).

Disposizioni particolari per i depositi aperti

Art. 10 Modalità di conservazione e rischi

La Banca è espressamente autorizzata a far custodire presso terzi i valori in deposito a proprio nome ma per conto e a rischio del cliente. Qualora il cliente imponga alla Banca un depositario terzo e lo stesso non sia raccomandato dalla Banca, quest'ultima esclude ogni responsabilità per le azioni di detto depositario terzo. In assenza di istruzioni contrarie, la Banca è inoltre autorizzata a custodire o a far custodire i suddetti valori in un deposito globale. In questo caso possono essere custoditi collettivamente valori in deposito di più clienti. Ciò può avere soprattutto la conseguenza che i valori in deposito assegnati a un cliente non possono essere immediatamente individualizzati e separati. Inoltre, su determinati mercati non è possibile o non è necessario separare i valori in deposito dei clienti da quelli

del depositario terzo; per tale motivo, soprattutto nel caso di insolvenza del depositario terzo, non è sempre possibile individualizzare e separare i valori in deposito e, in casi come questi, non sussiste o non sussiste interamente oppure non si può imporre un'eventuale pretesa di consegna.

Fanno eccezione i valori in deposito che, a causa della loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separatamente.

In caso di custodia all'estero, i valori in deposito sono soggetti alle leggi e agli usi vigenti nel luogo di custodia, che possono differire da quelli svizzeri ed eventualmente non offrire un livello di protezione equivalente, in particolare nel caso di insolvenza del depositario terzo. I depositari terzi possono inoltre esercitare diritti di pegno e di realizzazione sui valori custoditi in deposito. La Banca continua ad amministrare soltanto i diritti ricevuti dal terzo estero. Qualora il diritto estero applicabile renda difficoltosa o impedisca la restituzione alla Banca di tali valori custoditi all'estero o il trasferimento del ricavo della vendita, la Banca ha l'obbligo di procurare al cliente il relativo diritto alla consegna o al pagamento soltanto nella misura in cui tale diritto sussista e sia trasferibile.

A discrezione della Banca, i valori in deposito possono essere anche intestati a nome del cliente oppure segregati, ossia custoditi con il nome del cliente. Questi accetta che il suo nome venga reso noto al depositario esterno. La Banca può anche fare intestare i valori a suo nome o a nome di un terzo ma per conto e a rischio del cliente.

Anche i valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in funzione del loro genere; la Banca ripartisce i valori in deposito sorteggiabili fra i clienti, adottando per l'estrazione supplementare un metodo che garantisca l'equa ripartizione fra tutti i clienti come nel caso del primo sorteggio.

Il cliente riconosce di non essere autorizzato in prima persona, né che lo sono gli altri cointeressati nella relazione bancaria o nei valori patrimoniali, a impartire istruzioni dirette alle controparti della Banca (come p.es. enti di custodia, broker, emittenti, ecc.).

Art. 11 Amministrazione

Senza particolare ordine da parte del cliente, la Banca svolge gli abituali atti amministrativi, quali la ricezione di dividendi, interessi e capitali rimborsabili, la sorveglianza di estrazioni, disdette, conversioni e diritti d'opzione, ecc. In questo ambito la Banca invita il cliente ad adottare le pertinenti misure che gli spettano normalmente secondo i paragrafi seguenti di questa disposizione ed espletare i consueti atti amministrativi, tuttavia senza impegno vincolante per la Banca; essa si basa sui mezzi d'informazione a sua disposizione e abitualmente utilizzati nel settore, senza tuttavia

assumere alcuna responsabilità al riguardo. Per le azioni nominative senza cedole, gli atti amministrativi vengono svolti soltanto se l'indirizzo di recapito per dividendi e diritti d'opzione corrisponde alla Banca.

Salvo convenzione contraria, rientra nei compiti del cliente adottare tutti gli altri provvedimenti necessari alla tutela dei diritti inerenti ai valori in deposito, quali in particolare l'impartire istruzioni per l'esecuzione di conversioni, l'esercizio o la compravendita di diritti d'opzione e l'esercizio di diritti di conversione. Se le istruzioni del cliente non pervengono in tempo utile, la Banca ha facoltà, ma non l'obbligo, di agire secondo il proprio apprezzamento nel rispetto dell'interesse del cliente (anche con addebito al conto del cliente, p. es. in relazione all'esercizio di diritti d'opzione).

Il cliente è responsabile dell'esecuzione degli eventuali obblighi di notifica correlati ai valori in deposito nei confronti di emittenti, società, autorità, borse e/o altri terzi, anche se i valori depositati presso l'ente di custodia non sono intestati a nome del cliente. La Banca è autorizzata, ma non è tenuta a informare il cliente in merito agli obblighi di notifica o ad adempierli per il cliente.

Nella misura in cui la Banca gestisca un reporting sulla soglia di perdita, per la stessa è determinante come grandezza di partenza il valore complessivo al giorno di riferimento del patrimonio investito, come attestato di volta in volta dall'ultima distinta patrimoniale ordinaria.

Art. 12 Accettazione di valori in deposito su base fiduciaria

Se la trasmissione al cliente della proprietà dei valori in deposito è inusuale o non è possibile, la Banca può acquistare o fare acquistare detti valori a suo nome o a nome di un terzo, sempre però per conto e a rischio del cliente ed esercitare o fare esercitare i diritti derivanti.

Art. 13 Accrediti e addebiti

Salvo istruzioni diverse da parte del cliente, gli accrediti e gli addebiti (capitale, proventi, tasse, spese, ecc.) vengono contabilizzati sul conto secondo le disposizioni contabili convenute. All'occorrenza si effettuerà una conversione nella valuta in cui è gestito il conto.

Le modifiche di istruzioni relative al conto devono pervenire alla Banca almeno cinque giorni lavorativi bancari prima della scadenza.

Art. 14 Distinte

La Banca invia al cliente, di norma a fine anno, una distinta relativa ai valori custoditi nel deposito. La distinta può contenere altri valori non soggetti al presente regolamento. Gli effetti contabili non vengono specificatamente designati come tali.

Le valutazioni del contenuto del deposito si basano su quotazioni provenienti dalle abituali fonti d'informazione bancarie. La Banca non assume alcuna garanzia sulla correttezza di detti dati e, pertanto, sull'esattezza della valutazione né per altre informazioni riguardanti i valori contabilizzati.

Art. 15 Storno, annullamento e non esecuzione di ordini riguardanti i valori dei depositi titoli

La Banca si riserva di stornare o di annullare ordini riguardanti valori in deposito, qualora a) non sia sufficiente copertura disponibile, b) la Banca nutra dubbi in merito alla facoltà di disporre dell'ordinante, o c) sussistano contro l'esecuzione di tali ordini particolari disposizioni legislative, normative o interne della Banca, disposizioni delle autorità, misure di sanzione a livello nazionale o internazionale che la Banca è tenuta ad applicare, oppure accordi (p. es. costituzione in pegno). In tali circostanze la Banca non può inoltre eseguire ordini.

Opuscolo informativo

Informazioni sulla comunicazione dei dati di clienti nell'ambito del traffico dei pagamenti, per transazioni/servizi di titoli e di altro tipo, in particolare con riferimento all'estero

Nella presente lettera trovate informazioni utili - sulla comunicazione dei dati di clienti nel quadro delle operazioni e dei servizi che la banca svolge per voi, come

- traffico dei pagamenti (pagamenti in entrata e uscita),
- acquisto, ricevimento e consegna, custodia e vendita di titoli o valori di deposito,
- altri tipi di transazioni e servizi, quali p. es. operazioni su divise, metalli preziosi e derivati/OTC

in particolare se questi hanno riferimento con l'estero.

La presente lettera illustra la relativa disposizione contenuta nell'art. 18 cpv. 1 b) delle Condizioni generali di Credit Suisse AG (di seguito *Banca*) e integra le informazioni pubblicate dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB).

Si prega di notare che l'art. 18 cpv. 1 b) delle Condizioni generali della Banca è da intendersi anche come integrazione a quanto disposto nell'art. 17 delle Condizioni per il traffico dei pagamenti della Banca.

Sviluppo a livello mondiale

A livello globale è in atto un aumento e un inasprimento di leggi e regolamentazioni, condizioni contrattuali e ulteriori disposizioni, pratiche di business e commerciali, nonché degli standard in materia di compliance che possono essere rilevanti in relazione con le transazioni e i servizi offerti dalla banca. A seguito di questa tendenza, per le transazioni e i servizi può risultare necessario garantire sempre più trasparenza e la divulgazione di dati nei confronti di terzi in Svizzera e all'estero; in quest'ultimo caso, soprattutto nell'ambito del

traffico dei pagamenti internazionale e non, oppure di transazioni e servizi diversi in valuta estera, in caso di coinvolgimento di piazze borsistiche o di partner commerciali esteri, ovvero in relazione a titoli o valori di deposito esteri.

Basi e finalità

Le basi per garantire la necessaria comunicazione di dati in relazione alle transazioni e ai servizi summenzionati si differenziano da paese a paese, a seconda del contesto locale o delle esigenze di terze parti coinvolte nelle transazioni e nei servizi. La divulgazione può essere necessaria per consentire alla banca nei singoli casi o in generale di eseguire le transazioni o prestare i servizi corrispondenti, oppure per rispettare generalmente leggi e regolamentazioni, disposizioni contrattuali e ulteriori norme, pratiche di business e commerciali o standard in materia di compliance che possono essere rilevanti, nell'ambito delle transazioni e dei servizi summenzionati, in un paese o nei rapporti con terze parti coinvolte. Quanto sopra può verificarsi ad esempio:

- perché lo richiedono licenze locali,
- perché ciò risulta necessario nell'ambito di registrazioni (p. es. registrazione di transazioni o titoli),
- per tutelare i diritti del cliente (p. es. per l'esecuzione di atti amministrativi in relazione a valori di deposito custoditi),
- in riferimento a limiti di partecipazione vigenti a livello locale o a norme correlate alle partecipazioni,
- per adempiere agli obblighi di notifica o rendicontazione locali,
- perché gli standard di compliance di terze parti coinvolte richiedono l'indicazione proattiva di informazioni corrispondenti o possono determinare richieste di ulteriori informazioni presso la banca (p. es. a seguito dei sistemi di monitoraggio utilizzati), in particolare nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o la corruzione, come pure in riferimento a sanzioni o a persone esposte politicamente (PEP).

Esempi a scopo illustrativo: divulgazione di informazioni su singole transazioni e sui relativi retroscena, come pure trasmissione di documenti come copie del passaporto da parte della banca, al fine di consentire l'esecuzione di un ordine del cliente o di rispondere alla richiesta di una banca corrispondente in materia di riciclaggio di denaro o di sanzioni in riferimento a una transazione o a un servizio.

Vale inoltre un'esclusione di responsabilità qualora la banca per motivi legali o regolamentari non abbia facoltà di divulgare dati dei clienti.

Dati interessati

I dati la cui comunicazione nell'ambito di transazioni e servizi può risultare necessaria variano da caso a caso e possono comprendere in particolare:

- informazioni sul cliente, sui procuratori, sugli aventi diritto economico e su altre parti coinvolte (p. es. nome, sede, domicilio, indirizzo, nazionalità di queste persone),
- informazioni sulle transazioni o sui servizi interessati (p. es. scopo, retroscena economico e altri approfondimenti su transazioni e servizi) e
- informazioni sulla relazione d'affari del cliente con la banca (p. es. entità, status, scopo, dati storici, ulteriori transazioni eseguite nell'ambito di questa relazione d'affari).

Tipo e data di comunicazione

Le informazioni possono essere comunicate in qualsiasi forma. Ciò comprende in particolare anche l'inoltro tramite telecomunicazioni (inclusa la trasmissione elettronica di dati), ma anche l'invio di documenti fisici (p. es. copie del passaporto). La comunicazione può essere necessaria prima, durante o dopo l'esecuzione di una transazione o di un servizio.

Destinatari delle informazioni

Le terze parti coinvolte come destinatari delle informazioni possono essere p. es. borse, broker, banche (in particolare banche corrispondenti), repertori di dati sulle negoziazioni, enti di trattamento e di subcustodia, emittenti, autorità o relativi rappresentanti e altre imprese coinvolte nelle transazioni o nei servizi sul territorio nazionale e all'estero. È possibile che tali terze parti trasmettano le informazioni ricevute a ulteriori soggetti, p. es. nel caso in cui ne affidino il trattamento a propri centri di elaborazione dati.

Protezione dei dati in Svizzera e all'estero

La sicurezza è parte integrante dell'operato della banca. Per questo motivo essa protegge i dati dei clienti con sistemi e processi che seguono standard di sicurezza comprovati e sono sottoposti ad un costante perfezionamento. Tutte le società del gruppo della banca in Svizzera e all'estero sono soggette a questi standard di sicurezza e vengono regolarmente monitorate.

Tuttavia, qualora i dati vengano resi accessibili a un destinatario delle informazioni all'estero, non vige più la protezione del segreto bancario garantita dalle leggi svizzere. Inoltre i dati possono giungere in paesi che garantiscono una protezione dei dati meno ampia di quella garantita in Svizzera.

Persone di contatto

In caso di domande non esitate a contattare il vostro consulente clientela/Contact Center

© 2017, CREDIT SUISSE AG